



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. R. Di Raimo – Membro supplente
Prof. Avv. R. Lener – Membro supplente
Prof. Avv. V. Farina – Membro supplente

Relatore: Prof. Avv. R. Lener

nella seduta del 21 maggio 2018, in relazione al ricorso n. 1447, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la contestata violazione degli obblighi di corretta esecuzione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo della violazione degli obblighi informativi.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Il Ricorrente lamenta un danno pari a 48.250,00 euro, per essere stato indotto ad acquistare titoli emessi dalla banca al tempo controllante l'Intermediario. In particolare, secondo quanto riportato, egli nel giugno 2010 acquistava n. 1.000 azioni, per un totale di 38.250,00 euro, nonché obbligazioni convertibili (successivamente convertite in n. 256 azioni), nel gennaio 2013, per un totale di 10.000,00 euro, a tal fine avvalendosi della prestazione dei servizi d'investimento dell'Intermediario odierno resistente.

Il Ricorrente chiede, dunque, un risarcimento pari all'intero capitale investito in azioni e obbligazioni convertibili, dunque pari a 48.250,00 euro, eccependo, oltre alla mancata consegna del contratto quadro, la violazione da parte dell'Intermediario degli obblighi informativi in ordine all'elevato rischio degli investimenti e all'illiquidità dei titoli di che trattasi.

3. Nelle proprie deduzioni l'Intermediario, tramite la propria nuova controllante in qualità di *outsourcer*, non contesta i fatti rappresentati dal Ricorrente e posti a base delle sue doglianze e richieste, limitandosi a chiedere che l'odierno ricorso venga dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di legittimazione passiva del convenuto, ex d.l. n. 99/2017 e relativi atti d'attuazione, a tal fine ripercorrendo le vicende che hanno interessato la controllante e dalle quali deriverebbe la propria oramai estraneità al presente procedimento e, dunque, l'inammissibilità del ricorso. L'Intermediario non adduce, invece, argomentazioni sul merito della controversia.

4. Il Ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative, nelle quali contesta le argomentazioni di controparte, essenzialmente per il fatto che la procedura di liquidazione coatta amministrativa che ha interessato l'allora controllante l'Intermediario, ex d.l. n. 99/2017, non avrebbe avuto effetti anche nei riguardi di quest'ultimo.

5. L'Intermediario, per parte sua, si è avvalso della facoltà di produrre repliche finali ma solo per riaffermare la propria asserita carenza di legittimazione passiva.

DIRITTO

1. Il Collegio esamina l'unica questione per la quale l'Intermediario ha sollevato contestazioni, ovverosia quella riguardante la propria sopravvenuta carenza di legittimazione passiva, dichiarando non accoglibile l'eccezione in tal senso sollevata, confermando anche in questa sede il proprio consolidato orientamento in materia.

Come è noto, il d.l. 99/2017, nel disciplinare l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa dei soggetti ivi indicati, uno dei quali all'epoca dei fatti controllava l'odierno Intermediario, detta alcune disposizioni volte ad

escludere che determinate passività, tra cui quelle riguardanti operazioni di commercializzazione di azioni emesse dai medesimi soggetti, possano essere trasferite e quindi gravare sul soggetto cessionario. Nel definire il perimetro delle passività escluse l'art. 3, comma 1, lett. b), del d.l. 99/2017 fa riferimento testualmente ed esclusivamente alle passività delle banche poste in l.c.a., senza estenderlo alle passività di controllate, autonomi soggetti di diritto.

Orbene, l'Intermediario convenuto in questa sede dal Ricorrente non risulta essere interessato da alcuna procedura concorsuale, né i suoi beni hanno mai formato oggetto di trasferimento; ciò che è stato trasferito al soggetto acquirente è solo il controllo sull'Intermediario. È facile comprendere, dunque, che l'operazione di cessione non ha inciso né sul rapporto "processuale" di cui è parte l'Intermediario, né sulla titolarità dell'obbligazione.

2. Così risolta l'eccezione preliminare posta dall'Intermediario, non avendo questi contestato nel merito le pretese del Ricorrente e non avendo assolto all'onere probatorio incombente sullo stesso *ex art. 15, comma 2, del Regolamento ACF* (delibera Consob n. 19602/2016), esaminate le risultanze in atti, il Collegio ritiene conclusivamente sussistenti i presupposti per l'accoglimento del ricorso nei termini di cui alla domanda formulata.

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso.

Dichiara, quindi, l'Intermediario tenuto a risarcire il danno subito dal Ricorrente nella misura di € 52.085,50, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4

maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it,
sezione “Intermediari”.

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi